

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 18/21

Bolzano, li 26/03/2021

Decreto Sostegni – Novità in materia di lavoro

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo sulle **novità** di maggiore interesse **in materia di lavoro** contenute nel Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), in vigore dal 23 marzo 2021.

Le novità trattate in questa informativa sono le seguenti:

| | | |
|------------|--|----------|
| 1 | Misure a sostegno dei datori di lavoro | 2 |
| 1.1 | Trattamento di integrazione salariale | 2 |
| 1.1.1 | Cassa integrazione ordinaria (CIGO)..... | 2 |
| 1.1.2 | Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga | 2 |
| 1.2 | Blocco dei licenziamenti | 2 |
| 1.2.1 | Datori di lavoro che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria | 2 |
| 1.2.2 | Altri datori di lavoro | 3 |
| 1.3 | Contratti a tempo determinato | 3 |
| 2 | Misure a sostegno dei lavoratori | 3 |
| 2.1 | Nuove indennità | 3 |
| 2.2 | Reddito di emergenza | 4 |
| 2.3 | Indennità di disoccupazione – NASpl | 5 |

1 Misure a sostegno dei datori di lavoro

1.1 Trattamento di integrazione salariale

1.1.1 Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

I datori di lavoro rientranti nel campo d'applicazione della CIGO (principalmente trattasi di aziende operanti nel settore industria) possono presentare domanda di concessione della **cassa integrazione ordinaria** per una durata massima di **ulteriori 13 settimane**.

Le 13 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il **1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**.

Tali benefici sono riconosciuti a tutti i **lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021**.

Non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

1.1.2 Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro rientranti nel campo d'applicazione della CIGO (principalmente trattasi di aziende operanti nel settore alberghiero e ristorativo, del commercio e dei servizi oppure di studi professionali) possono presentare domanda di concessione dell'**assegno ordinario** e della **cassa integrazione in deroga** per una durata massima di **ulteriori 28 settimane**.

Le 28 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il **1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**.

Tali benefici sono riconosciuti a tutti i **lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021**.

Non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

Da queste misure rimangono **esclusi i datori di lavoro domestici**.

1.2 Blocco dei licenziamenti

1.2.1 Datori di lavoro che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria

Per questa tipologia di aziende, il divieto di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** è stato esteso **fino al 30 giugno 2021**. Pertanto, fino alla predetta data sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure dei licenziamenti in corso.

Eccezioni: licenziamenti motivati della cessazione definitiva dell'attività dell'impresa (liquidazione della società senza continuazione).

1.2.2 Altri datori di lavoro

Per tutti i datori di lavoro coperti da strumenti di integrazione quali assegno ordinario e integrazione salariale in deroga (CIGD), il divieto di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** è stato esteso **fino al 31 ottobre 2021**. Pertanto, fino alla predetta data sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure dei licenziamenti in corso.

Eccezioni: licenziamenti motivati della cessazione definitiva dell'attività dell'impresa (liquidazione della società senza continuazione).

1.3 Contratti a tempo determinato

È prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015.

2 Misure a sostegno dei lavoratori

2.1 Nuove indennità

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis, del D.L. n. 137/2020 è erogata una tantum un'**ulteriore indennità pari a 2.400,00 euro**.

| Importo indennità | Beneficiari |
|-------------------|---|
| 2.400 euro | <p>Lavoratori dipendenti stagionali:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ del settore turismo e degli stabilimenti termali;▶ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;▶ non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI. <p>È riconosciuta un'indennità pari a 2.400,00 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; |

- ▶ **Lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- ▶ **Lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere al 24 marzo 2021. Gli stessi, devono risultare iscritti alla data del 23 marzo 2021 alla gestione separata;
- ▶ **Incaricati alle vendite a domicilio**
Per procedere alla richiesta dell'indennità, i soggetti di cui sopra non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e/o titolari di pensione.

Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato:

- ▶ del settore turismo e degli stabilimenti termali;
- ▶ titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- ▶ titolari nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- ▶ assenza di titolarità al 23 marzo 2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;

Lavoratori dipendenti del settore dello spettacolo:

- ▶ ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000,00 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- ▶ ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 cui deriva un reddito non superiore a 35.000,00 euro.

Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile 2021 presso l'INPS.

2.2 Reddito di emergenza

Il reddito di emergenza, spettante ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo specifiche caratteristiche, è stato **prorogato di ulteriori 3 mesi** (marzo, aprile e maggio 2021).

I nuclei familiari devono essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a. un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore all'importo del beneficio;
- b. assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'art. 10 del Decreto Legge n. 41/2021 "Sostegni" (indennità per i lavoratori stagionali del turismo,

- degli stabilimenti termali e dello spettacolo);
c. possesso dei requisiti di cui Decreto Legge n. 34/2020.

Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile 2021.

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

2.3 Indennità di disoccupazione – NASpI

Con decorrenza 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è previsto che l'indennità di disoccupazione potrà essere concessa a prescindere dalla sussistenza, in capo al lavoratore, del requisito dei 30 giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  